



Citation: Lucifero, N. (2024). Rassegna giurisprudenziale I semestre 2024. *Aestimum* 84: 65-74. doi: 10.36253/aestim-16322

Published: August 4, 2024

Copyright: ©2024 Lucifero, N. This is an open access, peer-reviewed article published by Firenze University Press (<http://www.fupress.com/ceset>) and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Data Availability Statement: The datasets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author on reasonable request.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest. The funders had no role in the design of the study; in the collection, analyses, or interpretation of data; in the writing of the manuscript, or in the decision to publish the results.

Rassegna giurisprudenziale I semestre 2024

A CURA DI NICOLA LUCIFERO

AGRICOLTURA

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VIII, 13/06/2024, C-731/22, *IJ und PO GesbR, IJ contro Agrarmarkt Austria*,

Agricoltura – Politica agricola comune (PAC) – Regimi di sostegno – Pagamenti diretti agli agricoltori – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) – Nozione di “azienda” – Gestione da parte di un agricoltore – Nozione di “attività agricola” – Articolo 33, paragrafo 1 – Nozione di “superficie agricola a disposizione dell’agricoltore alla data fissata dallo Stato membro”, ai fini dell’attivazione dei diritti all’aiuto – Cessione stagionale, dietro corrispettivo, delle parcelle di un terreno di proprietà dell’agricoltore a utilizzatori che si incaricano della manutenzione di tali parcelle e della raccolta

Il combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un agricoltore riceva i pagamenti diretti di cui all’articolo 1, lettera a), di tale regolamento per una superficie di sua proprietà e a che tale superficie sia qualificata come «azienda gestita» da tale agricoltore e «a disposizione» di quest’ultimo, qualora, da un lato, le parcelle che compongono detta superficie siano cedute a utilizzatori scelti dal suddetto agricoltore i quali, dietro versamento di un corrispettivo fisso, si incaricano della manutenzione di tali parcelle e della raccolta, e, dall’altro, lo stesso agricoltore, senza avere alcun diritto sui risultati di questo lavoro, si occupi della lavorazione iniziale del terreno, della coltivazione e dell’irrigazione corrente di dette parcelle, o anche della loro manutenzione se gli utilizzatori non lo fanno.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, 25/04/2024, C-309-310/23, *Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) contro College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden*

Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Autorizzazione d’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Esame ai fini dell’autorizzazione – Articolo 4 – Articolo 29 – Requisiti – Assenza di effetto nocivo – Criteri – Pro-

prietà d'interferente endocrino – Regolamento (UE) 2018/605 – Principio di precauzione – Conoscenze scientifiche e tecniche attuali

L'articolo 29, paragrafo 1, lettere a) ed e), nonché l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II [a] l regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino, in combinato disposto con il punto 3.6.5 dell'allegato II al regolamento n. 1107/2009, come modificato, devono essere interpretati nel senso che l'autorità competente di uno Stato membro incaricata di valutare una domanda di autorizzazione d'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario è tenuta, in sede d'esame di tale domanda, a prendere in considerazione gli effetti indesiderati che le proprietà d'interferente endocrino di una sostanza attiva contenuta in detto prodotto possono causare all'essere umano, tenuto conto delle conoscenze scientifiche o tecniche pertinenti e attendibili che sono disponibili al momento di tale esame e che sono, segnatamente, riportate nei criteri enunciati in tale punto 3.6.5.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, 25/04/2024, C-308/23, *Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) contro College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden*

Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Autorizzazione d'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Esame ai fini dell'autorizzazione – Articolo 36 – Margine di discrezionalità dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, relativo alla valutazione scientifica dei rischi effettuata dallo Stato membro che esamina la domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 1 – Articolo 44 – Revoca o modifica di un'autorizzazione – Principio di precauzione – Ricorso giurisdizionale effettivo – Conoscenze scientifiche e tecniche attuali

1) L'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro che adotta una decisione riguardante l'autorizzazione d'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, di tale regolamento, può discostarsi dalla valu-

tazione scientifica dei rischi riguardanti tale prodotto realizzata dallo Stato membro che esamina la domanda di una siffatta autorizzazione, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, di detto regolamento, nelle ipotesi di cui all'articolo 36, paragrafo 3, secondo comma, del medesimo regolamento, segnatamente quando dispone dei dati scientifici o tecnici più attendibili, di cui tale ultimo Stato membro non ha tenuto conto nel preparare la sua valutazione, che individuano un rischio inaccettabile per la salute umana o animale o per l'ambiente.

2) L'articolo 36 del regolamento n. 1107/2009, letto alla luce del principio di tutela giurisdizionale effettiva, deve essere interpretato nel senso che le conclusioni della valutazione realizzata dallo Stato membro competente in forza dell'articolo 36, paragrafo 1, di tale regolamento possono essere prese in considerazione dal giudice dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, di detto regolamento, che è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 36, paragrafi 2 o 3, del medesimo regolamento, alla luce delle condizioni sostanziali e procedurali previste da tali disposizioni, fermo restando che tale giudice non può sostituire la propria valutazione degli elementi fattuali di carattere scientifico e tecnico a quella delle autorità nazionali competenti.

3) L'articolo 36, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1107/2009 deve essere interpretato nel senso che qualora lo Stato membro che adotta una decisione riguardante l'autorizzazione d'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario ai sensi di tali disposizioni ritenga che la valutazione scientifica dei rischi realizzata dallo Stato membro che esamina la domanda ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, di tale regolamento sia insufficientemente motivata rispetto alle sue preoccupazioni relative alla salute umana o animale o all'ambiente, in relazione alle condizioni ambientali o agricole specifiche del suo territorio, esso non è tenuto ad associare quest'ultimo Stato membro alla realizzazione di una nuova valutazione sulla base della quale l'autorizzazione d'immissione sul mercato del prodotto fitosanitario possa essere adottata.

4) L'articolo 29, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009 devono essere interpretati nel senso che al fine di contestare l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario nel territorio dello Stato membro che adotta una decisione riguardante una tale autorizzazione ai sensi di quest'ultima disposizione, è possibile addurre dinanzi alle autorità o ai giudici di tale Stato membro i dati scientifici o tecnici disponibili più attendibili, al fine di dimostrare che la valutazione scientifica dei rischi realizzata dallo Stato membro che esamina la domanda ai sensi dell'articolo 36, paragrafo

1, di tale regolamento, riguardante detto prodotto fitosanitario, è insufficientemente motivata.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, 18/04/2024, C-79/23, *FJ contro Agrárminiszter*

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto agli agricoltori – Regolamento (CE) n. 1122/2009 – Regime di pagamento unico per superficie – Articolo 58 – Riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di dichiarazione eccessiva – Sanzione in caso di dichiarazione eccessiva superiore al 50% della superficie determinata – Recupero dell'importo della sanzione nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento – Nozione di “accertamento” – Relazione di controllo che accerta l'esistenza di irregolarità nella domanda di aiuto interessata

L'articolo 58, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1368/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «accertamento», ai sensi di tale disposizione, riguarda, nell'ipotesi in cui l'agricoltore sia stato oggetto di un controllo *in loco*, la relazione di controllo redatta a seguito di tale controllo e che accerta l'esistenza di irregolarità nella domanda di aiuto di cui trattasi.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, 21/03/2024, C-7/23, *Marvesa Rotterdam NV contro Federal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)*

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni sanitarie – Polizia sanitaria – Controlli veterinari – Prodotti di origine animale importati dalla Cina – Divieto di importazione – Decisione 2002/994/CE – Esenzione per alcuni prodotti – Parte I dell'allegato – Prodotti della pesca – Nozione – Olio di pesce – Prodotti destinati all'alimentazione animale – Validità

La parte I dell'allegato della decisione 2002/994/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, quale modificata dalla decisione

di esecuzione (UE) 2015/1068 della Commissione del 1° luglio 2015, deve essere interpretata nel senso che la nozione di «prodotti della pesca» comprende i prodotti destinati al consumo umano e non quelli destinati all'alimentazione animale e che, di conseguenza, l'olio di pesce destinato all'alimentazione animale non è un «prodotto della pesca» ai sensi di tale allegato.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 29/02/2024, C-437/22, *R.M., E.M. con l'intervento di Eesti Vabariik (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)*

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Articolo 7 – Misure e sanzioni amministrative – Regolamento n. 1306/2013 – Articoli 54 e 56 – Regolamento delegato n. 640/2014 – Articolo 35 – Recupero delle somme indebitamente versate presso persone che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità – Nozione di “beneficiario”

1) L'articolo 56, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, letto, da un lato, in combinato disposto con l'articolo 54, paragrafo 1, di tale regolamento nonché con l'articolo 35, paragrafo 6, prima frase, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, e, dall'altro, alla luce dell'articolo 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che il recupero di un aiuto finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che è stato indebitamente percepito a seguito di manovre fraudolente può essere perseguito a carico non solo del beneficiario di tale aiuto, ma anche delle persone che, senza poter essere considerate beneficiarie di detto aiuto, hanno deliberatamente fornito false informazioni ai fini del suo ottenimento.

2) L'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento delegato n. 640/2014 deve essere interpretato nel senso che nel caso

in cui una persona giuridica abbia ottenuto un aiuto agricolo a seguito di manovre fraudolente imputabili ai suoi rappresentanti, questi ultimi non possono tuttavia essere considerati «beneficiari» di tale aiuto, ai sensi di tale disposizione, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 1, di tale regolamento delegato, qualora essi non rientrino in alcuna delle tre categorie di persone contemplate da quest'ultima disposizione, e ciò anche se, di fatto, sono tali rappresentanti a percepire gli utili generati da tale persona giuridica.

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 22/05/2024, n. 14236

Agricoltura – Lavoro – contratto a tempo determinato

L'elenco delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525 del 1963 è da considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, vincolo, questo, che si riflette anche sulla contrattazione collettiva di cui all'art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 368 del 2001, la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità. Ne consegue che la naturale ciclicità temporale dell'attività agricola non rende automaticamente il rapporto agricolo peculiare né giustifica la possibilità di proroghe e/o rinnovi oltre il termine del triennio, dal momento che neppure la ciclicità dell'attività agricola consente eccezioni alla disciplina dei contratti a termine, dovendosi invece ritenere che i lavori adibiti stabilmente a mansioni che rispondono ad esigenze permanenti dell'attività stagionale debbano essere dipendenti a tempo indeterminato.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 12/03/2024, n. 6486

Riforma fondiaria - Terreni soggetti a riforma - In genere - Immobili appartenenti ad enti di sviluppo - Destinazione ex lege a pubblico servizio - Usucapibilità - Esclusione - Trasferimento al comune - Cessazione di fatto della destinazione a pubblico servizio - Esclusione - Fondamento

I terreni appartenenti agli enti di sviluppo, in quanto destinati a un uso pubblico ex art. 1 l. n. 230 del 1950, non possono essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalla legge che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, 828, secondo comma, c.c., con la conseguente impossibilità giuridica di una acquisizione da parte di terzi per usucapione, anche a seguito del loro trasferimento al Comune a titolo gratuito, in quanto atto non idoneo a far venire meno la suddetta destinazione.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 15/02/2024, n. 4188

Impianto di nuovo vitigno - Procedura di autorizzazione - Comunicazione della chiusura dei lavori -

Obbligo - Fondamento - Conseguenze del relativo inadempimento

In tema di sanzioni amministrative, la procedura di autorizzazione di nuovo impianto di vigneti per uva da vino di derivazione eurounionale è tesa al monitoraggio del rilascio delle autorizzazioni nella complessiva misura prevista dell'1% della superficie vitata nazionale, allo scopo di garantire il perseguimento della finalità, prefissata nel Regolamento UE n. 1308/2013, di aumentare ordinatamente gli impianti viticoli attraverso uno sviluppo controllato e contingentato dei diritti all'impianto, con la conseguenza che la mancata o tardiva comunicazione alla Regione dell'avvenuta fruizione, totale o parziale, dell'autorizzazione al nuovo impianto non costituisce una mera irregolarità negli adempimenti comunicativi, ma determina il mancato completamento della fattispecie acquisitiva del diritto al nuovo impianto, ed il perfezionamento della condotta illecita, ossia la realizzazione di un nuovo impianto viticolo senza aver utilizzato l'autorizzazione.

Cons. Stato, Sez. V, 20/05/2024, n. 4478

Agricoltura – agriturismo – rapporto con le attività principali - prevalenza

L'inquadramento dell'attività agrituristica in quella agricola è subordinato alla condizione che l'utilizzazione dell'azienda agricola per fini di agriturismo sia caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che deve rimanere principale (ovvero “prevalente”).

ALIMENTI E BEVANDE

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 08/05/2024, C-216/23, *Hauser Weinimport GmbH contro Freistaat Bayern*

Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Agricoltura – Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati – Regolamento (UE) n. 251/2014 – Articolo 3, paragrafo 4 – Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli – Definizione – Nozioni di “alcole” e di “prodotto alimentare sapido”

I) L'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n.

1601/91 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «alcole», ai sensi di tale disposizione, che non può essere aggiunto a una bevanda designata come «cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli», comprende una bevanda alcolica che, come la birra, non è un prodotto vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento, quand'anche l'aggiunta di tale bevanda alcolica non porti ad un aumento del titolo alcolometrico di un tale cocktail rispetto a quello del prodotto o dei prodotti vitivinicoli cui si riferisce quest'ultima disposizione.

2) L'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 251/2014, come modificato dal regolamento 2021/2117, deve essere interpretato nel senso che il divieto di aggiungere alcole a un «cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli», previsto da tale disposizione, osta a che una bevanda alcolica che, come la birra, non è un prodotto vitivinicolo ai sensi di detta disposizione possa essere incorporata in un tale cocktail in quanto «prodotto alimentare sapido», ai sensi dell'allegato I, punto 1, lettera b), ii), di tale regolamento.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. V, 21/03/2024, C-10/23, *Remia Com Impex SRL contro Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dolj*

Sicurezza alimentare – Norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale – Regolamento (CE) n. 853/2004 – Ambito di applicazione – Esclusioni – Fornitura di alimenti tra laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio che costituisce un'attività marginale, localizzata e ristretta – Nozione di “attività marginale, localizzata e ristretta” – Normativa nazionale che si discosta dalla definizione di tale nozione prevista da detto regolamento

L'articolo 1, paragrafo 5, lettera b), ii), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, letto alla luce del considerando 13 di quest'ultimo, dev'essere interpretato nel senso che poiché tali disposizioni definiscono la nozione di «attività (...) localizzata» come l'approvvigionamento di esercizi situati nelle «immediate vicinanze», esso osta a una normativa nazionale che include in tale nozione forniture che vanno oltre un tale approvvigionamento, quali forniture a esercizi situati nell'intero territorio nazionale, e limita così la portata di tale regolamento.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, 22/02/2024, n. 745/22, *Micreos Food Safety BV contro Eniaios Foreas Elenchou Trofimon (EFET)*

Sicurezza alimentare – Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale – Regolamento (CE) n. 853/2004 – Articolo 3, paragrafo 2 – Sostanza destinata ad eliminare la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale – Nozione – Contaminazione da batterio patogeno *Listeria monocytogenes* – Sostanza intesa a prevenire la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale e che si applica al di fuori dei macelli durante le ultime fasi del processo di produzione – Immissione in commercio – Approvazione preventiva da parte della Commissione europea

L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, come modificato dal regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, deve essere interpretato nel senso che richiede l'approvazione da parte della Commissione europea dell'uso di un prodotto, come il Listex™ P100, che mira a prevenire la presenza del batterio patogeno *Listeria monocytogenes* negli alimenti di origine animale pronti per il consumo.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, 29/02/2024, C-13/23, *cdVet Naturprodukte GmbH contro Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LA-VES)*

Sicurezza alimentare – Additivi per l'alimentazione animale – Regolamento (CE) n. 1831/2003 – Procedura di autorizzazione – Divieto di commercializzazione in assenza di autorizzazione – Status dei prodotti esistenti – Validità ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Libertà d'impresa – Diritto di proprietà – Principio di proporzionalità – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 – Ritiro dal mercato dell'estratto di pompelmo – Mangime contenente estratto di semi e di scorza di pompelmo

a) Solo gli additivi approvati secondo la procedura descritta nel Regolamento 1831/2003 possono essere immessi sul mercato, utilizzati e trasformati nell'alimentazione degli animali. Tale procedura di autorizzazione è prevista al capo II di detto regolamento, in cui figurano gli articoli da 3 a 15 di quest'ultimo. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento vieta l'immissione sul mercato, la trasformazione e l'uso degli additivi per mangimi che non hanno ottenuto un'autorizzazione. Dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3,

nonché dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1831/2003 risulta che, in un primo momento, la domanda di autorizzazione è oggetto di un parere dell'EFSA, ai fini del quale tale autorità effettua una valutazione dei rischi al fine di determinare se l'additivo di cui trattasi soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite da tale regolamento. In un secondo momento, l'autorizzazione è concessa o rifiutata da un regolamento adottato dalla Commissione nell'ambito dell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Nell'elaborare il progetto di regolamento che concede o rifiuta l'autorizzazione, la Commissione tiene conto, in particolare, di tali condizioni di autorizzazione nonché di altri fattori legittimi connessi al settore considerato e, in particolare, dei benefici per la salute e il benessere degli animali e per il consumatore dei prodotti di origine animale. L'articolo 10 del regolamento n. 1831/2003 prevede che, in deroga all'articolo 3, gli additivi immessi sul mercato, in particolare, a norma della direttiva 70/524 possono continuare ad essere immessi sul mercato a condizione, in particolare, che una domanda di autorizzazione sia stata presentata entro sette anni dall'entrata in vigore di tale regolamento.

b) L'allegato I, capo I.A, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 della Commissione, del 7 maggio 2021, relativo allo status di determinati prodotti come additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e al ritiro dal mercato di determinati additivi per mangimi, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «estratto di pompelmo», in forza di tale disposizione, un estratto prodotto a base di semi e scorze di pompelmo.

Corte cost., 26/03/2024, n. 49

Sugar tax - Tributi - In genere - Principio dell'egualianza tributaria - Possibile diversificazione tra contribuenti, supportata da adeguata giustificazione - Discrezionalità del legislatore, con il limite della non arbitrarietà

La giustificazione dell'introduzione della imposta sulle bevande analcoliche edulcorate discende dalla attitudine delle stesse, per la loro particolare composizione, a provocare diabete, obesità e altre patologie non trasmissibili: attitudine puntualmente attestata da studi scientifici riversati in raccomandazioni di organismi internazionali specificamente volti a suggerire l'imposizione fiscale sulle medesime bevande. Deve dunque essere dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 661 a 676, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 28/03/2024, n. 15117

Delitti contro l'industria e il commercio - Frode nell'esercizio del commercio - Contaminazione di prosciutti dovuta all'utilizzo di insetticidi per la disinfestazione della sala di stagionatura - Configurabilità del delitto di frode in commercio - Esclusione - Configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 193 del 2007 - Sussistenza

Integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 6, comma 5, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193, e non il delitto di frode in commercio, la condotta di chi detiene per la vendita prosciutti conservati, durante la fase di stagionatura, in sale sottoposte a trattamenti di disinfestazione eseguiti con insetticidi nebulizzati, il cui utilizzo è vietato con riguardo agli alimenti.

Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 15/02/2024, n. 10237

Prodotti alimentari (in genere) - Reati - In genere - Presenza di additivi chimici negli ingredienti utilizzati - Reato configurabile - Art. 5, comma 1, lett. g), legge n. 283 del 1962 - Art. 516 cod. pen. - Individuazione

Integra la contravvenzione di pericolo presunto di cui all'art. 5, comma 1, lett. g), legge 30 aprile 1962, n. 283, punibile a titolo di colpa, l'originario impiego o la colposa aggiunta di additivi chimici non autorizzati negli ingredienti utilizzati per la preparazione di prodotti alimentari, mentre dà luogo al delitto previsto dall'art. 516 cod. pen., punibile a titolo di dolo, l'aggiunta intenzionale della sostanza vietata.

Cass. pen., Sez. V, 16/01/2024, n. 13767

Reati alimentari - adulterazione del vino - commercializzazione del vino adulterato - rapporto fra fattispecie di illecito

In tema di reati alimentari, tra l'art. 516 c.p. e l'art. 33, comma 2 della L. 82/2006 (che prevede solo una sanzione amministrativa) non è ravvisabile alcun rapporto di specialità, trattandosi di due fattispecie differenti, che hanno in comune solo l'oggetto materiale del reato (il vino adulterato, quale sostanza alimentare non genuina), ma che divergono radicalmente nella descrizione della condotta: l'una afferente alla pregressa fase della adulterazione e, l'altra, a quella successiva della commercializzazione.

Cass. pen., Sez. III, 12/01/2024, n. 18369

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - fattispecie di reato - nozione di sostanza nociva

In tema di quantificazione della pena per il reato di cui all'art. 516 c.p., correttamente il giudice può determi-

narla ritenendo particolarmente insidiosa la condotta posta in essere dall'imputato, ove la stessa risulti legata alla somministrazione di sostanze nocive, nell'ambito di una fattispecie penale che fa riferimento, non alla nocività degli additivi, ma alla semplice non genuinità delle sostanze alimentari.

AMBIENTE

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, 21/03/2024, C-671/22, *T GmbH contro Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau*

Azione dell'Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60/CE – Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali – Prevenzione contro il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali – Allegato V, punto 1.2.2 – Definizioni dello stato ecologico “elevato”, “buono” e “sufficiente” dei laghi – Criteri di valutazione dell'elemento di qualità biologica “fauna ittica”

Il punto 1.2.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che da una parte, riguardo ai criteri di valutazione dell'elemento di qualità biologica «fauna ittica», si deve intendere per «alterazione antropica», ai sensi di tale punto, qualsiasi alterazione che ha origine in un'attività umana, inclusa qualsiasi variazione idonea a pregiudicare la composizione e l'abbondanza delle specie di pesci, e, dall'altra, tutte queste alterazioni sono rilevanti per la classificazione dello stato ecologico della «fauna ittica».

Cons. Stato, Sez. IV, 01/02/2024, n. 1044

Vincolo idrogeologico – oggetto - finalità

In urbanistica, la tutela derivante dal vincolo idrogeologico si estende anche agli interventi edificatori interessanti terreni non boschivi, purché compresi nell'area vincolata per cui la trasformazione dei terreni, cui fa riferimento l'art. 7 del R.D. n. 1126/1926, e i lavori di trasformazione, previsti dal successivo art. 21, del R.D. n. 1126/1926 consentono alla p.a. di adottare non già mere prescrizioni operative, bensì misure restrittive ed anche impeditive di ogni tipo di intervento che, per le sue caratteristiche e per i mezzi impiegati, incidano sul territorio in modo non dissimile dalle utilizzazioni per scopi agricoli.

Cass. pen., Sez. III, 23/11/2023, n. 813

Frantoi – acque di vegetazione – smaltimento - rifiuto

Premesso che i titolari dei frantoi oleari hanno la pos-

sibilità di smaltire le acque di vegetazione tramite l'utilizzazione agronomica secondo i dettami della legge n. 574/ 1996, attraverso uno scarico secondo il D.Lgs. n. 152/2006, ovvero trattandole come rifiuto sempre ai sensi del citato decreto, integra il reato di cui all'art. 137, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 lo sversamento senza autorizzazione delle acque di molitura in fognatura senza che si possa invocare la legge n. 221/2015, che ha modificato l'art. 101 D.Lgs. n. 152/2006 introducendo il comma 7-bis, che prevede che “Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari”, giacché tale assimilazione non interviene in modo automatico, ma presuppone il rispetto delle condizioni di cui alla norma citata.

ANIMALI

Cass. pen., Sez. III, 09/11/2023, n. 7529

Delitti contro il sentimento per gli animali - Delitto di cui all'art. 544-bis cod. pen. - Clausola di salvezza di cui all'art. 19-ter disp att. cod. pen. - Uccisione di animali “senza necessità” - Coincidenza con qualsiasi violazione della normativa sulla caccia - Esclusione – Ragioni

L'art. 19-ter esclude un'interpretazione dell'art. 544-bis cod. pen. nel senso che la locuzione “senza necessità” in esso contenuta possa coincidere semplicemente con una qualsiasi violazione della normativa sulla caccia già penalmente sanzionata dalla L. n. 157 del 1992. Diversamente opinando, vi sarebbe una inammissibile duplicazione di sanzioni per uno stesso fatto. La clausola di salvezza di cui all'art. 19-ter disp. coord. cod. pen. osta a che la locuzione “senza necessità”, contenuta nell'art. 544-bis, comma primo, cod. pen., che regola il delitto di maltrattamento di animali, sia intesa in senso coincidente con una qualsiasi violazione della normativa in tema di caccia, già penalmente sanzionata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, posto che, diversamente opinando, vi sarebbe, con riguardo a uno stesso fatto, un'inammissibile duplicazione sanzionatoria.

CACCIA E PESCA

Cons. Stato, Sez. IV, 31/01/2024, n. 982

Divieto di caccia – parere ISPRA – piccola quantità cacciabile

Ai sensi dell'art. 19-bis della L. n. 157 del 1992, l'ISPRA è tenuto, oltre che ad emettere il parere sull'iniziativa delle regioni le quali intendano attivare una deroga

al divieto di cacciare talune specie di uccelli, anche a determinare, per tutto il territorio nazionale, la “piccola quantità” cacciabile degli uccelli per cui si vuole disporre la deroga; e se la regione non ha interesse ad impugnare il parere perché quest’ultimo, obbligatorio ma non vincolante, non impedisce alla regione stessa di discostarsi dal parere, con congrua motivazione, ha invece interesse a contestare la mancata determinazione della piccola quantità cacciabile, perché in tal caso il potere regionale di disporre ugualmente la deroga resta impropriamente paralizzato.

CONTRATTI AGRARI

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/04/2024, n. 10309

Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - In genere - Indennità per miglioramenti - Clausola di autorizzazione preventiva all’esecuzione di tutti i miglioramenti ritenuti opportuni - Nullità per indeterminazione dell’oggetto - Sussistenza - Fondamento

In un contratto di affitto di fondo rustico, è nulla, per indeterminazione dell’oggetto, la clausola che genericamente autorizza l’affittuario all’esecuzione di tutti i miglioramenti del fondo ritenuti opportuni, perché, in quanto volta a regolare l’oggetto dell’obbligazione contrattuale di pagamento dell’indennità per i miglioramenti (autorizzati), soggiace ai principi generali dell’art. 1346 c.c., secondo i quali l’oggetto dev’essere sempre determinato o determinabile (oltre che lecito e possibile).

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/04/2024, n. 9725

Affitto di fondi rustici - In genere - Contratto di pascipascolo - Contratto di affitto di fondo pascolativo - Qualificazione - Elementi essenziali - Durata ultrannuale e uso esorbitante la mera raccolta di erba - Accordo tra le parti - Necessità - Pascolo - Vendita delle erbe - In genere

Ai fini della qualificazione di un contratto come di affitto agrario e non di vendita di erbe (cd. pascipascolo) è necessario che gli elementi essenziali del tipo contrattuale, ossia la durata ultrannuale e l’uso esorbitante la semplice raccolta dell’erba, siano espressione di attività negoziale e che, dunque, l’attività di coltivazione esorbitante rispetto a quella di mera raccolta delle erbe costituisca il frutto di uno specifico accordo tra le parti e non di una iniziativa unilaterale.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/04/2024, n. 9570

Diritto di prelazione e di riscatto - In genere - Concorso tra più titolari del diritto di prelazione e del conse-

guente diritto di riscatto agrario - Soluzione del conflitto ad opera del giudice - Insussistenza negli aspiranti dei titoli preferenziali ex art. 7 del d.lgs. n. 228 del 2001 - Criteri di scelta del contraente - Individuazione - C.d. libertà contrattuale - Esclusione - Maggiore o minore attitudine a concretare la finalità delle norme - Necessità - Fondamento

In caso di concorso tra più titolari del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto agrario, il giudice, se nessuno degli aspiranti gode dei titoli preferenziali riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. n. 228 del 2001, deve accordare prevalenza ad uno piuttosto che agli altri in base alla maggiore o minore attitudine a realizzare l’obiettivo per il quale la prelazione è stabilita, ossia l’ampliamento delle dimensioni territoriali dell’azienda diretto-coltivatrice che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, prescindendo dalla priorità temporale dell’iniziativa dell’uno o dell’altro, e senza che possa trovare applicazione il criterio della libera scelta da parte del venditore, atteso che la norma citata non ha rivoluzionato i criteri già contenuti nell’art. 8 della l. n. 590 del 1965 e nell’art. 7 della l. n. 817 del 1971, ma ne ha introdotti altri, più moderni, lasciando immutati gli obiettivi del sistema della prelazione e del riscatto agrario.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 27/03/2024, n. 8342

Diritto di prelazione e di riscatto - In genere - Diritto di prelazione e riscatto agrario - Fondo parzialmente destinato al taglio degli alberi - Equiparazione della silvicoltura alla coltivazione - Fondamento

Il diritto di prelazione e riscatto agrario, di cui all’art. 8 della l. n. 590 del 1965, spetta anche in relazione al fondo, oggettivamente unitario, parzialmente destinato all’attività di raccolta di legname nella sua porzione boschiva, perché la silvicoltura costituisce una forma di coltivazione da intendersi come cura del bosco, che, se non trattato come bene intangibile, è destinato a produrre frutti e servizi di natura agricola.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 27/03/2024, n. 8338

Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione - Coltivatore diretto proprietario di fondi confinanti - Condizioni - Equiparabilità a quelle previste per l’affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipe - Sussistenza

In tema di prelazione agraria, al proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione, ovvero il succedaneo diritto di riscatto, se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall’art. 8 della l. n. 590 del 1965, cui l’art.

7 della l. n. 817 del 1971 integralmente rinvia; ne consegue che il diritto di prelazione del confinante si configura come un nuovo e distinto diritto subordinato ad altre condizioni, risultando invero soggetto, per il suo sorgere, alle stesse condizioni indispensabili perché lo stesso diritto sorga in capo all'affittuario, al mezzadro, al colono o al compartecipe insediato sul fondo in vendita.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/03/2024, n. 7995

Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - In genere - Controversie in materia di riscatto di fondo rustico - Competenza del giudice ordinario - Sospensione feriale dei termini - Fondamento - Proposizione di una domanda riconvenzionale - Conseguenze- Cumulo di cause - Declinatoria di competenza - Rimessione alla sezione agraria specializzata - Controversie - Procedimento- Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Termini processuali - Sospensione

Le controversie in tema di riscatto agrario, poiché affidate alla competenza del giudice ordinario e non alla competenza delle sezioni specializzate agrarie, sono soggette alla sospensione feriale dei termini, a meno che non sorga la necessità, per effetto di una domanda riconvenzionale, di accertare l'esistenza del rapporto agrario legittimante ed il cumulo di cause venga rimesso, per competenza, alla sezione specializzata.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/03/2024, n. 7525

Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione - Diritto di prelazione - Mancato esercizio - Vendita a soggetto diverso dal promissario acquirente - Nuova denunzia - Obbligo del venditore - Sussistenza - Atteggiamiento tenuto dal prelazionario in precedenza - Irrelevanza

Il proprietario del fondo agricolo che, dopo avere stipulato un contratto preliminare di vendita ed in assenza d'un valido esercizio del diritto di prelazione, decida di venderlo a persona diversa dal promissario acquirente ed a prezzo maggiorato, ha l'onere di reiterare la denunzia al titolare del diritto di prelazione, a prescindere dall'atteggiamento da questi serbato in precedenza

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/03/2024, n. 7525

Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione - Possibilità di subordinare il pagamento del prezzo a termini e condizioni - Esclusione - Accertamento di un controcredito del prelazionario nel giudizio di accertamento del valido esercizio della prelazione - Ammissibilità- Fondamento

Il valido esercizio del diritto di prelazione agraria non consente la subordinazione del pagamento del prezzo

a termini e condizioni posti dal prelazionario, il quale, tuttavia, può chiedere, nel medesimo giudizio in cui ha domandato l'accertamento del diritto di prelazione, una pronuncia su un proprio credito nei confronti del venditore, non alterando tale domanda la parità di condizioni tra il prelazionario ed il terzo acquirente.

Cass. civ., Sez. II, 06/02/2024, n. 3313

Diritto di prelazione e di riscatto - In genere - Art. 8 l. n. 590 del 1965 - Norma di stretta interpretazione - Qualità di coltivatore diretto dell'avente diritto - Coltivazione del fondo - Necessità di valido titolo - Sussistenza - Concessione in comodato - Rilevanza - Esclusione

In tema di rapporti agrari, la disposizione di cui all'art. 8, comma 1, della l. n. 590 del 1965 - da considerare norma di stretta interpretazione in quanto apporta speciali limitazioni al diritto di proprietà - contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può, pertanto, trovare applicazione oltre i casi ivi previsti. Ne deriva che il diritto di prelazione (e riscatto) agrario può essere esercitato solo da chi - coltivatore diretto - possa vantare, per effetto di un contratto concluso con il proprietario del fondo oggetto di trasferimento a titolo oneroso, la qualifica, alternativamente, di "affittuario", "colono", "mezzadro" o "compartecipante", con la conseguenza che esso non spetta a chi detenga il fondo, oggetto di compravendita, a titolo di comodato, non potendo quest'ultimo qualificarsi come contratto agrario.

IMPRESA

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 13/02/2024, n. 3973

Coltivatore diretto - Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti - prova della qualità

Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della L. n. 1047 del 1957 e 2, 3 della L. n. 9 del 1963. Non è, pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/01/2024, n. 2726

Affitto a coltivatore diretto - Coltivatore diretto - Soggetti equiparati - Contratto di affitto agrario - Equiparazione tra coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale ex art. 7 l. 203 del 1982 - Applicabilità temporale

In tema di contratti di affitto agrario l'equiparazione ai coltivatori diretti degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, stabilita dall'art. 7, comma 3, della l. n. 203 del 1982 ai fini dell'applicabilità delle disposizioni della stessa legge, rileva soltanto per i contratti stipulati a far data dal 1 gennaio 2018, data di entrata in vigore della l. n. 205 del 2017.

PROPRIETA'

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 07/02/2024, n. 3474

Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie ICI - Terreni edificabili destinati ad uso agricolo - Beneficio ex art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Prova dei requisiti per il regime agevolativo - Fascicolo aziendale - Sufficienza - Condizioni - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972

In tema di ICI, per considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, il fascicolo aziendale, di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 503 del 1999, contiene dati utilizzabili ma, al fine di provare nell'ambito di un giudizio contenzioso il possesso in capo al proprietario del requisito della diretta conduzione del fondo e, in generale, dei requisiti per beneficiare del regime agevolativo, occorre una verifica da parte del giudice di merito della sufficienza, adeguatezza, completezza e rilevanza delle informazioni ivi riportate, tenuto conto degli oneri probatori incombenti sul contribuente.

TRIBUTI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 08/03/2024, n. 6346

Agricoltura - agevolazioni - ICI - società di capitali - IAP

In materia di agevolazioni ICI per il settore agricolo, le misure di favore sono estendibili a società agricola di capitali, sempre che detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ovvero se, oltre ad avere da statuto come oggetto sociale esclusivo l'esercizio delle attività specifiche del settore agricolo, abbia almeno un amministratore che possieda i requisiti necessari per la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 07/02/2024, n. 3474

Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie ICI - Terreni edificabili destinati ad uso agricolo - Beneficio ex art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Prova dei requisiti per il regime agevolativo - Fascicolo aziendale - Sufficienza - Condizioni - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972

In tema di ICI, per considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, il fascicolo aziendale, di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 503 del 1999, contiene dati utilizzabili ma, al fine di provare nell'ambito di un giudizio contenzioso il possesso in capo al proprietario del requisito della diretta conduzione del fondo e, in generale, dei requisiti per beneficiare del regime agevolativo, occorre una verifica da parte del giudice di merito della sufficienza, adeguatezza, completezza e rilevanza delle informazioni ivi riportate, tenuto conto degli oneri probatori incombenti sul contribuente.

T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 29/02/2024, n. 164

Pagamenti - prelievo supplementare - rateizzazione - compensazione - campagne diverse - esclusione

L'AGEA non può procedere alla riscossione coattiva del prelievo supplementare se il produttore abbia presentato domanda di rateizzazione, tranne quando si sia verificata la decadenza dal beneficio per mancata sottoscrizione del contratto o per mancata effettuazione dei pagamenti alle scadenze stabilite. La compensazione sul prelievo supplementare deve quindi essere dedotta in giudizio mediante inequivoche attestazioni provenienti dagli organismi pagatori regionali, o essere accertata nei confronti degli stessi previa integrazione del contraddittorio, e deve riguardare le campagne oggetto di contestazione. Non è possibile la compensazione incrociata con campagne diverse, in quanto ciascuna campagna ha una storia giuridica a sé, che deve essere oggetto di uno specifico accertamento.